

ITER OPERATIVO PRATICHE IN CONVENZIONE EX ART. 15 L. 108/1996 ED EX L. 178/2020

Aggiornamento del 10 febbraio 2022

- La rete commerciale provvederà alla raccolta della domanda di iscrizione al Confidi e di tutta la documentazione obbligatoria/accessoria necessaria ai fini dell'istruttoria in convenzione ordinaria.
- La rete commerciale del Confidi provvederà, inoltre, a tenere i dovuti contatti fra l'impresa richiedente il finanziamento e l'agenzia bancaria di riferimento, collaborando alla raccolta dei documenti ed allo scambio di tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla valutazione dell'impresa e dell'operazione.
- La struttura PIC o direttamente il Confidi, al momento dell'inserimento della pratica di finanziamento sul programma gestionale, dovrà selezionare la Convenzione a valere sull'FSA **Garanzia Diretta** utilizzando, se presente, lo specifico listino prodotti della Banca (codice a sistema IC F1).
- Il Confidi, esaminata la richiesta di affidamento e preliminarmente all'istruttoria della pratica da parte della Banca, dovrà comunicare per iscritto alla struttura operativa individuata dalla Banca - agenzia, filiale capogruppo, direzione ufficio crediti (*specificare a cura della Banca*) - il suo preventivo e vincolante parere favorevole a rilasciare la propria **Garanzia Diretta** parametrata all'80% a valere sull'FSA ex l. 108/1996 e l. 178/2020 (Nota 1).
- Sulla base di quanto indicato nel punto precedente, sarà cura della struttura operativa individuata dalla Banca - agenzia, filiale capogruppo, direzione ufficio crediti (*specificare a cura della Banca*) - trasmettere al Confidi, tramite fax al n. 055/301078 o agli indirizzi PEC concordati con le singole Banche partner, **una formale comunicazione scritta, contenuta sul modello Proposta di Fido**, debitamente timbrata e sottoscritta dalla Banca, che evidenzi, oltre alla **forma tecnica, all'importo, alla finalizzazione e alla durata del finanziamento in richiesta**, che **l'impresa richiedente evidenzia il rating assegnato dalla banca all'impresa e la correlata PD a un anno che, in ogni caso, non deve essere inferiore al 5,2%** la quale giustifichi l'intervento in Garanzia Diretta all'80% a valere sullo specifico "Fondo Speciale Antiusura" ai sensi dell'art. 15, legge, 7 marzo 1996, n. 108 (75% a valere sull'FSA e 5% a valere sul patrimonio del Confidi).
- Il Confidi provvederà con cadenza settimanale all'esame delle richieste di affidamento pervenute e complete sia dell'istruttoria interna che della Proposta di Fido, deliberando in merito all'ammissione o meno alla garanzia consortile di ogni Proposta di Fido e delle relative linee di credito; il Confidi quindi rilascerà un Certificato di Garanzia per ogni singola linea di fido.
- Il Certificato di Garanzia, che riporterà il riferimento **esplicito alla l. 108/1996 e alla legge 178/2020, l'indicazione dell'ESL (entità sovvenzione lorda) maturata dall'impresa Socia in regime de minimis e il codice COR registrato dal Confidi in RNA (registro Nazionale Aiuti di Stato)**, verrà tempestivamente inviato, anticipandolo tramite fax, alla struttura bancaria individuata come riferimento operativo: agenzia, filiale capogruppo, direzione ufficio crediti (*specificare a cura della Banca*).
- La Banca potrà quindi procedere all'erogazione/messa a disposizione del finanziamento assistito dalla garanzia del Confidi, dandone comunicazione allo stesso. Sarà cura della Banca procedere alla classificazione del finanziamento sui plafond in convenzione, nonché alla riscossione delle commissioni di garanzia dovute al Confidi accreditandone i relativi importi sui rispettivi conti correnti di riferimento.

Si ricorda infine che, a seguito dell'emanazione della **L. 178/2020**, della **Circolare n. 1/2018 del MEF** e della **Circolare n. 1/2021**

sempre del MEF, sussistono le seguenti novità.

- **Soggetti beneficiari** - Micro, piccola e media impresa (*mPMI*), finanziariamente ed economicamente sana ai sensi del reg. CE 651/2014, ad *alta rischiosità finanziaria*.
- **Operazioni Ammesse - Sono ammessi** a valere sul Fondo Speciale Antiusura tutti i **fidi a breve termine a scadenza massima di 18 mesi** senza piano di ammortamento e i **finanziamenti chirografari dotati di piano di ammortamento**. Sono altresì ammesse anche le operazioni di **consolidamento/rinegoziazione di finanziamenti in essere** purché, **se effettuati sullo stesso soggetto finanziatore**, la Banca conceda credito aggiuntivo per una **percentuale pari al 20%** rispetto al debito residuo oggetto della rinegoziazione.
- **Durata Massima dei finanziamenti** - La **durata massima** dei finanziamenti è **confermata in 96 mesi**: entro detto termine perentorio **deve insorgere la sofferenza** al fine di correttamente escutere, anche in un momento successivo, il Fondo.
- **Operazioni di saldo e stralcio** - Il Confidi deve comunicare preventivamente al competente Ufficio del MEF gli **schemi di proposta delle operazioni di saldo e stralcio**, accompagnando gli stessi con una preventiva analisi di costi-benefici, che consenta una valutazione attenta su ogni singolo caso.
- **Attività di recupero crediti e recupero spese stragiudiziali e giudiziali** - La *Circolare del MEF del 3 dicembre 2010* aveva recepito la pronuncia della Commissione per la gestione del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'assegnazione dei contributi, prevedendo che: "[...] le somme recuperate, a partire dall'anno 2011, sulle escussioni definitive, come tali definite nella *Circolare del 27 gennaio 2010*, siano accreditate sui conti correnti convenzionati al netto delle spese legali sostenute, la cui detrazione sarà ammessa entro il limite della quota capitale recuperata". La *ratio* è quella di incentivare il recupero delle somme escusse: pertanto tutte le attività, compresi i recuperi stragiudiziali, operate in questa direzione sono compensabili sul Fondo.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che **le attività di recupero si possono esperire nei modi seguenti**:

- il totale delle spese sostenute non potrà essere superiore al totale degli importi effettivamente recuperati; tuttavia, non è più necessario che le spese sostenute siano collegate ad un'unica pratica di recupero; possono difatti essere anticipate le spese afferenti a più pratiche in corso, a fronte di un importo riscosso, che sia comunque superiore al totale delle spese indicate nel rimborso;
- possono altresì essere detratte anche le spese afferenti alla stessa pratica per più anni consecutivi (a partire dal 2011), una volta ottenuto il recupero;
- le spese legali possono essere altresì anticipate sugli interessi maturati o sulle somme recuperate già disponibili;
- le spese legali e generali di recupero - così anticipate - dovranno poi essere rendicontate al competente Ufficio del MEF a fine di ogni esercizio, nell'ambito della relazione allegata alla annuale richiesta dal Fondo entro il mese di marzo di ogni anno.

È opportuno infine chiarire che **le spese legali sostenute per il recupero delle escussioni non necessitano di una specifica autorizzazione da parte del MEF**. Le stesse possono essere incamerate nel momento in cui i recuperi delle escussioni affluiscono sui conti correnti.

(Nota 1) - LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) - Art. 1, comma 256. *La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi confidi anche: a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108; b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.*